

Registro Generale n. 747/2022

pubblicata il 12/05/2022

Reg. del Settore n. 24 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 13 - PROGRAMMAZIONE - RISORSE FINANZIARIE.-
BILANCIO - SOCIETA' PARTECIPATE

Oggetto: Annullamento, per errore materiale, determinazione reg. sett. nr. 23/2022 reg. gen. 733/2022. Riaccertamento dei residui attivi e passivi - anno 2021.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 747/2022pubblicata il 12/05/2022Reg. del Settore n. 24 / 2022

Settore 13 - PROGRAMMAZIONE - RISORSE FINANZIARIE.- BILANCIO - SOCIETA' PARTECIPATE

Francesco Giovinazzo

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Annullamento, per errore materiale, determinazione reg. sett. nr. 23/2022 reg. gen. 733/2022. Riaccertamento dei residui attivi e passivi - anno 2021.

Il Direttore di Settore

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 dell'11.11.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Cosenza, ai sensi dell'art. 246 del d.lgs. n. 267/00;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTO il decreto sindacale id. flusso n. 3261 Gab. Sind. – prot. gen. n. 16227 del 11.02.2022, con il quale è stata confermato al sottoscritto l'incarico di Direzione del III° Dipartimento Economico Finanziario e della Dirigenza del 13° Settore – Programmazione Risorse Finanziarie – Bilancio – Società Partecipate nonché, ad interim, della Dirigenza del 15° Attività Produttive;

VISTO il D.Lgs.23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs. n.118/2011;

VISTO l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita:

"3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni";

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, che testualmente recita:

"4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere

conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

PRESO ATTO che in base al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

DATO ATTO che detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di questo Settore, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

ATTESO che:

- con nota id. fl. n. 552 del 17/02/2022 il Responsabile del servizio finanziario ha richiesto ai responsabili di settore di procedere al riaccertamento ordinario dei residui, trasmettendo contestualmente l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021, ai fini del loro riaccertamento di cui all'art. 228 del D.lgs. 267/2000;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di questo Settore, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare, con provvedimento formale, le risultanze dell'attività di

riaccertamento ordinario al fine di consentire alla Giunta comunale di avere la visione dettagliata delle risultanze della predetta attività che devono formare oggetto di specifica deliberazione;

RICHIAMATA la propria determinazione reg. sett. nr. 23/2022 del 06/05/2022, reg. gen. 733/2022 pubblicata all'albo pretorio dell'ente in data odierna 11/05/2022, avente ad oggetto *"Riaccertamento dei residui attivi e passivi – anno 2021"*;

VERIFICATO che il file alla citata determinazione reg. sett. nr. 23/2022 del 06/05/2022, reg. gen. 733/2022 allegato a2 *"residui attivi"*, benché non pubblicato all'albo pretorio ma comunque facente parte integrale e sostanziale della citata determinazione, risulta involontariamente errato;

RITENUTO di dover procedere alla riapprovazione dei residui attivi e passivi per l'anno 2021, procedendo all'annullamento in autotutela, ai sensi della legge 241/1990, della determinazione già adottata, comprensiva dei suoi allegati;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati di:

1. Annullare, in autotutela, ai sensi della legge 241/1990, della determinazione reg. sett. nr. 23/2022 del 06/05/2022, reg. gen. 733/2022 del 11/05/2022 avente ad oggetto *"Riaccertamento dei residui attivi e passivi – anno 2021"*, stante l'errore materiale di collazione dell'allegato a2 *"Residui attivi"* (non pubblicato);

2. procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di competenza Settore in intestazione nelle risultanze di cui agli elenchi allegati

-a1) Settore 13° - Responsabile – Residui passivi;

-a2) Settore 13° Residui Attivi;

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nelle risultanze finali dettagliate nei medesimi prospetti;

2. dare atto che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 31.12.2021;

4. trasmettere gli elenchi allegati dei residui riaccertati alla Giunta Comunale, per il tramite del competente Servizio Finanziario, ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e succ. mod., preliminarmente all'approvazione del rendiconto di gestione per

l'esercizio di riferimento;

5. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line dell'Ente e l'invio della stessa, a cura dell'Ufficio archivio, a: Sindaco; Segretario Generale; Settore 13°; Assessore al Bilan cio.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF NON PUBBLICATO - all. a1 "Residui passivi"

2 - File PDF NON PUBBLICATO - all_A2_RESIDUI_ATTIVI_SETT_13.pdf

Il Direttore di Settore

Cosenza 11/05/2022

Francesco Giovinazzo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.

Le operazioni contabili previste sono state effettuate

Il Direttore del Settore Finanziario

Cosenza 11/05/2022

Francesco Giovinazzo
